



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 8 del 7.10.2014


“Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede - Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del perfezionamento del DPR di nomina”.

Il Consiglio nella seduta del 7 ottobre 2014, composto come da verbale in pari data,
Uditi i Relatori, Cons. **Santi CONSOLO** e Cons. **Giuliana PASSERO**,

Ritiene che i procedimenti preordinati all’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei giudici tributari, pur costituendo - nelle diverse fasi sancite dall’art. 9 del D.Lgs n. 545/92 - un iter complesso ed articolato, abbiano raggiunto termini eccessivi di conclusione, comportando nella maggior parte dei casi un tempo di perfezionamento non inferiore all’anno, ed in taluni casi anche al biennio, dalla deliberazione di nomina, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Si rammenta, ad esempio, che ad oggi sono ancora pendenti decreti di nomina relativi ai concorsi banditi il 3 agosto 2011.

Tale notevole ritardo, oltre a ledere gravemente i principi generali del procedimento amministrativo, così come sanciti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, rende inefficace l’azione amministrativa di questo Consiglio, organo di autogoverno della magistratura tributaria, nei suoi precipui compiti, volta alla tempestiva ed effettiva copertura dei posti vacanti rispetto alle piante organiche delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali così come stabilite, creando altresì situazioni di pregiudizio, controversia e sovrapposizione di istanze tra le procedure concorsuali completate quanto all’iter interno, ma non concluse poiché in attesa dei predetti DPR di nomina dei vincitori ed i nuovi concorsi indetti.

Può accadere, peraltro, che quando il trasferimento diviene definitivo dopo oltre un biennio, in tale momento può venir meno sia l’interesse attuale dell’istante che l’esigenza dell’ufficio *ad quem* alla copertura del posto e ciò anche con rilevante pregiudizio per le ulteriori aspettative dell’interessato (segnatamente ai fini della carriera).



Per far fronte alla menzionata situazione, appare non più procrastinabile la necessità di ricorrere ad istituti rientranti nei poteri e facoltà del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; tra essi quello più idoneo a sopperire all'impedimento della presa di possesso del vincitore di concorso o di interpello presso la nuova sede di destinazione, senza più svolgere la funzione in quella di origine, è l'istituto dell'applicazione temporanea (*rectius* transitoria) in via esclusiva.

L'istituto *de quo* trova diretta applicazione in virtù del consenso manifestato con la partecipazione al concorso e la successiva accettazione dell'incarico.

La presente Risoluzione si applica ai soli partecipanti a procedure di trasferimento a mezzo interpello, in quanto esse non comportano modifiche nello status giuridico - e conseguentemente in quello economico - del partecipante, ma solo il cambio della sede di servizio.


L'applicazione dell'istituto *de quo* è precluso ai partecipanti a procedure concorsuali "*per l'assegnazione di diverso incarico*" di cui all'art.11, comma 4 - che comportano variazione di spesa- sia ai partecipanti agli interPELLI nella qualità di idonei soprannumerari nel concorso approvato il 3.8.2011 e pubblicato nella G.U. 65/2011, essendo gli stessi, pur muniti di DPR, non ancora incardinati negli organici delle CCTT e, pertanto, non titolari di apposita partita di spesa iscritta nei capitoli di bilancio.

In riferimento ai **Presidenti di Commissione** ed ai **Presidenti di sezione**, l'applicazione in via esclusiva sarà accompagnata dalla attribuzione della funzione, rispettivamente, di reggenti la Commissione di applicazione e di reggenti la sezione cui verranno destinati dal Presidente della Commissione di applicazione.

Richiamati i principi di buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e della certezza temporale della conclusione del procedimento, nel rispetto dell'art. 2 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, viene stabilito che, una volta intervenuta la delibera di nomina adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a seguito dell'accettazione da parte del candidato, in esito a procedura di interpello per trasferimento, fatta eccezione per i partecipanti allo stesso nella qualità di idonei soprannumerari, si farà luogo all'applicazione temporanea in via esclusiva nella sede in cui il giudice risulti vincitore fino alla adozione del relativo D.P.R. di nomina.

DELIBERA

per quanto in motivazione, di approvare la presente Risoluzione.



La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione “Pubblicazioni – Risoluzioni”.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e Finanze, si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

